



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07/03/2023

Sommario

capo I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Articolo 1 - DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA URBANA.....	1
Articolo 2 - VIGILANZA E SANZIONI PER APPLICAZIONE DELLE NORME DI P.U.....	2
Articolo 3 - DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DI LICENZE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.....	3
capo II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE	4
Articolo 4 - INQUINAMENTO AMBIENTALE	4
Articolo 5 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	4
Articolo 6 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI	4
Articolo 7 - ESAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE	6
Articolo 8 - MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI	6
Articolo 9 - SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI.....	6
Articolo 11 - INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI	7
Articolo 12 - INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITA' LUMINOSA	7
Articolo 13 - ESPOSIZIONI DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI	8
Articolo 14 - MERCATI, FIERE E MOSTRE.....	8
Articolo 15 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	8
Articolo 16 - PERNOTTAMENTO E/O ACCAMPAMENTO SU VEICOLI	9
Articolo 17 - GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO	9
Articolo 18 - COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE	9
Articolo 19 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	10
Articolo 20 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE 10	
Articolo 21 - DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti AMBULANTI.....	11
Articolo 22 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE	11
Articolo 23 - TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE	11
Articolo 24 - SGOMBERO DELLA NEVE.....	12
Articolo 27 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI.....	13
Articolo 28 - DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI	13
Articolo 29 - DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA	13
Articolo 30 - SPOLVERAMENTO E STENDITURA DI PANNI E TAPPETI	13
Articolo 31 - BALNEAZIONE	13
Articolo 32 - VIALI E GIARDINI PUBBLICI – PARCHI GIOCO – CAMPI E CENTRI SPORTIVI.....	14
Articolo 33 - PONTILI E PASSERELLE	14
Articolo 34 - PISTE CICLABILI E PEDONALI.....	15
Articolo 35 - VASCHE E FONTANE	15
capo IV - MANUTENZIONE E DECORO DEI CENTRI ABITATI	16
Articolo 37 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	16
Articolo 38 - GRONDE, CANALI E TAGLIO RAMI SPORGENTI.....	16
Articolo 39 - COLLOCAMENTO DEI CARTELLI ED ISCRIZIONI	18
Articolo 40 - INSTALLAZIONE DI ANTENNE E DI CONDIZIONATORI ESTERNI.....	18
Articolo 41 - COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE	18
Articolo 42 - ORNAMENTO ESTERNO DEI FABBRICATI.....	19
Articolo 43 - DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA	19
Articolo 44 - BESTIE MACELLATE.....	19
Articolo 45 - CONTENITORI E SACCHI PER RIFIUTI – ABBANDONO RIFIUTI	20
Articolo 46 - RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO	20
capo V - QUIETE PUBBLICA.....	20
Articolo 47 - ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIA.....	20

Articolo 48 -	PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI.....	22
Articolo 49 -	FUNZIONAMENTO DI MOTORI E MACCHINARI.....	22
Articolo 50 -	RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE.....	22
Articolo 51 -	USO DI STRUMENTI SONORI.....	23
Articolo 52 -	SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI	23
Articolo 53 -	CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI.....	24
Articolo 54 -	VENDITORI AMBULANTI.....	24
Articolo 55 -	SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI.....	24
Articolo 56 -	DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI.....	24
capo VI -	NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI	25
Articolo 57 -	SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI.....	25
Articolo 58 -	DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE O ALTRI EDIFICI	25
Articolo 59 -	POLVERI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI	25
Articolo 60 -	ACCENSIONE DI FUOCHI	25
	<u>RICHIAMO LEGGE REGIONALE</u>	
Articolo 62 -	ANIMALI PERICOLOSI	28
Articolo 63 -	TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI E PERICOLOSI.....	28
Articolo 64 -	MANUTENZIONE DI AREE PRIVATE DI PUBBLICO TRANSITO	28
Articolo 65 -	LAVORI DI COSTRUZIONE	28
Articolo 66 -	MATERIALE DI DEMOLIZIONE.....	29
capo VII -	COMMERCIO AL DETTAGLIO ED ESERCIZI PUBBLICI.....	29
Articolo 67 -	DISCIPLINA	29
capo VIII -	NORME FINALI.....	29
Articolo 68 -	RIMESSA IN RIPRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO	29
Articolo 69 -	ABROGAZIONI.....	29
Articolo 70 -	ENTRATA IN VIGORE.....	29

capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA URBANA

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti come sancito dagli articoli 3 e 7 del DLg 18-08-2000, n.267.
2. Essa attende alla tutela del pubblico demanio comunale ed a quella di un corretto svolgimento della vita e delle attività del luogo, assicurando l'osservanza delle prescrizioni previste dai regolamenti locali e dalle leggi e regolamenti emessi dallo Stato e dagli altri Enti in materia di polizia generale.
3. Disciplina il comportamento dei cittadini salvaguardando la libertà dei singoli dal libero arbitrio; concorre, unitamente alla Costituzione, alle leggi ed ai regolamenti dello Stato e delle Regioni, alla difesa dei diritti e della sicurezza della collettività.
4. Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
5. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco, coadiuvato dal personale interno addetto ai relativi uffici.

Articolo 2 - VIGILANZA E SANZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato, in via generale, a tutte le Forze di Polizia ed espressamente all'ufficio di Polizia Locale, a cui compete di accertare le infrazioni alle norme stesse per le conseguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e provvedimenti che al Comune, in conseguenza degli accertamenti contravvenzionali, possano competere per la tutela e reintegrazione del pubblico e privato interesse.
2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria così come individuati dalla legge, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, i funzionari delle Aziende Servizio Sanitario e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
3. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale; L'eventuale rifiuto al consenso dell'accesso verrà perseguito ai sensi dell'art. 650 c.p. fatta salva l'applicazione delle specifiche norme relative al singolo caso in questione.
4. L'accertamento delle violazioni, la contestazione o notificazione, l'importo delle sanzioni (determinato nel minimo e nel massimo edittale per ogni singola violazione), il pagamento in misura ridotta, la proposizione di ricorso, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, sono disciplinati dalla normativa vigente.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, stabiliti nel presente Regolamento, potranno essere aggiornati dalla giunta comunale senza che ciò costituisca variante sentiti i rappresentanti del consiglio comunale.

**Articolo 3 - DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DI LICENZE, CONCESSIONI ED
AUTORIZZAZIONI**

Quando occorra conseguire preventiva specifica licenza, concessione o autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata impersonalmente al comune di Armeno.

1. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
2. L'eventuale diniego deve avvenire con provvedimento motivato e in forma scritta entro **30** giorni lavorativi.
3. Le licenze, concessioni, autorizzazioni, nulla-osta e permessi, s'intendono accordati personalmente al titolare o comunque alla persona che risulti il richiedente, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed osservate le norme di leggi vigenti nelle materie oggetto dell'atto rilasciato;
4. Con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni autorizzate, sollevando il Comune da qualsiasi azione promossa da terzi a causa di quanto accordato;
5. Con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando, a suo insindacabile giudizio, i benefici concessi;
6. Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso.

capo II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 4 - INQUINAMENTO AMBIENTALE

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, è disciplinata dalla normativa vigente alla quale va fatto riferimento nell'espletamento degli interventi e nella adozione dei provvedimenti in materia di tutela ambientale.

Articolo 5 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Ogni occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.
2. Per suolo pubblico s'intende sia la proprietà demaniale pubblica, sia il terreno di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio o comunque aperto al pubblico.
3. Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico si distinguono in base al periodo di validità inferiore o superiore all'anno.
4. Le concessioni sono rilasciate dal Responsabile del servizio competente, secondo le disposizioni prescritte dalla Amministrazione Comunale.
5. Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel comma primo del successivo art. 6.
6. Le concessioni soggette a canone possono essere esercitate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche e dall'apposito regolamento; secondo le stesse disposizioni di legge sono applicate le sanzioni e le soprattasse relative alle violazioni afferenti l'applicazione del canone.
7. Le occupazioni temporanee attuate in assenza di provvedimento autorizzativo sono soggette alle sanzioni di legge, oltre all'importo dovuto per l'occupazione effettuata.

Articolo 6 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può motivatamente sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nell'atto, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.
2. Nei casi urgenti che comportino pericolo per l'incolumità del cittadino, i funzionari e gli appartenenti al servizio di Polizia Locale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione e la messa in ripristino dell'area.
3. L'inottemperanza all'ordine di cui al comma 2. comporta l'esecuzione d'ufficio di quanto necessario, con facoltà di rivalsa nei confronti dell'inadempiente, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa di **€. 500** fatte salve altre sanzioni, penali e amministrative, previste per il caso di specie.

Articolo 7 - ESAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

1. Il canone dovuto per l'occupazione giornaliera o comunque di carattere temporaneo sarà pagata direttamente presso gli uffici comunali preposti o al personale incaricato della riscossione, che rilasceranno apposita quietanza, o tramite bollettino di c.c. postale o bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale e/o PAGO PA.
2. Il canone dovuto per occupazioni di validità annuale sarà corrisposta nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

Articolo 8 - MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

1. Il carico e lo scarico delle merci, qualora tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico o privato di uso pubblico, è subordinato all'osservanza degli orari e delle limitazioni determinati dall'Amministrazione Comunale per particolari zone del capoluogo e delle frazioni nonché per quelle vie e piazze in cui vige il divieto di circolazione permanente o stagionale (se stabilito).
2. Nei casi in cui l'effettuazione di dette operazioni esorbiti dall'ordinarietà ovvero sia causa di ingombro del suolo pubblico o si protragga nel tempo, l'occupazione sarà subordinata al conseguimento di apposita autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'ente proprietario della strada ed all'osservanza delle prescrizioni dallo stesso dettate.
3. L'autorizzazione può essere negata per motivi di pubblico interesse quali la tutela della circolazione stradale, la sicurezza, la conservazione della pavimentazione.
4. Le operazioni di cui trattasi, pur regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza arrecare intralcio alla circolazione ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
5. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico o scarico, il suolo non deve risultare lordato o danneggiato e, nel caso lo fosse, il responsabile è tenuto al ripristino immediato, oltre ad essere soggetto alla sanzione di cui al comma 7.
6. Chiunque violi le disposizioni dei commi 1°, 2° e 4°, ove non sanzionate dal Codice della Strada o da altra previsione legislativa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 40 ad € 240.**
7. Chiunque violi le disposizioni del comma 5° è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80 ad € 480** ed alla sanzione accessoria del ripristino immediato del suolo e, nel caso d'inadempienza, all'addebito delle spese conseguenti all'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie, e senza pregiudizio delle responsabilità per eventuali danni a terzi.

Articolo 9 - SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti, spolverio e/o emanazioni in atmosfera.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie determinate dal vigente C.d.S. oltre a quelle previste dalla normativa operante in materia di smaltimento rifiuti.

Articolo 10 - COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA

1. L'occupazione di marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, è soggetta a concessione comunale.
2. Nella concessione saranno precisati l'ampiezza ed il periodo dell'occupazione stessa.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati come da disposizioni amministrative e secondo le prescrizioni e le limitazioni dettate dal vigente C.d.S..
4. L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.
5. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire intralcio alla circolazione dei veicoli e/o pedoni.
6. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, marciapiedi o, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal C.d.S., oltre alla sanzione conseguente all'omesso pagamento dell'importo dovuto per l'occupazione.
7. La violazione comporta altresì la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo alla rimozione di quanto abusivamente collocato.

Articolo 11 - INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

1. La collocazione di tende parasole o altro sporgenti su suolo pubblico, o privato di uso pubblico, è disciplinata dal Regolamento Edilizio e dal regolamento C.O.S.A.P. comunali.
2. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dall'Amministrazione Comunale se ed a quali condizioni potrà essere accordato il relativo permesso.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da € 80 ad € 480.**
4. La violazione, inoltre, comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'adeguamento della struttura alle prescrizioni del regolamento, ove autorizzabile, diversamente si applica la sanzione accessoria della rimozione di quanto abusivamente collocato.

Articolo 12 - INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITA' LUMINOSA

1. L'installazione di insegne, vetrine, espositori, chioschi, pubblicità luminose, cartelli ecc., è disciplinata dal Regolamento Edilizio Comunale, dai Regolamenti Comunali specifici, dal vigente C.d.S., dal relativo Regolamento di Esecuzione ed è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione comunale.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, espressamente contemplate dal vigente C.d.S., sono soggette alle sanzioni amministrative previste da detta normativa.

3. Le violazioni non comprese tra quelle considerate dal C.d.S. sono soggette alla sanzione amministrativa determinata per infrazione alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

Articolo 13 - ESPOSIZIONI DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dal "Regolamento Occupazione Suolo Pubblico".
2. Chiunque occupi suolo pubblico in assenza di autorizzazione, ovvero esorbiti dalle dimensioni approvate, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dallo specifico regolamento comunale oltre a quella del pagamento di una somma **da €. 50 a €. 500.**
3. La violazione comporta altresì la sanzione amministrativa accessoria dello sgombero dell'area occupata arbitrariamente.
4. Per quanto non espressamente previsto dal "Regolamento Occupazione Suolo Pubblico" e dal presente, si rimanda a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada in materia di occupazione della sede stradale.

Articolo 14 - MERCATI, FIERE E MOSTRE

1. Mercati, fiere e mostre saranno tenute, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità.
2. Le autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico sono accordate secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di commercio e dal Regolamento Comunale relativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. L'assegnazione dei posti di vendita è effettuata dall'ufficio di Polizia Locale o da funzionario appositamente incaricato.
4. L'occupazione del posto è utile al solo fine della formazione della graduatoria per l'attribuzione degli stalli.
5. E' vietato ai venditori di occupare uno spazio superiore a quello assegnato come pure di spostarsi da un luogo ad un altro, senza il preventivo assenso dell'ufficio Polizia Locale.
6. La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta sul suolo.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di legge operanti per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.
8. Nel caso di comportamento difforme dalle norme di cui al presente articolo non rientrante nelle sanzioni espressamente previste dalle disposizioni di legge in materia, si applica la sanzione amministrativa che varia **da €. 80 a €. 480.** oltre la sanzione accessoria del ripristino e sospensione della situazione anomala.

Articolo 15 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il commercio al dettaglio su aree pubbliche è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia, dai criteri di Giunta Regionali e dal Regolamento Comunale per la disciplina sul territorio di tutte le forme di commercio su area pubblica.
2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione nelle zone e negli spazi all'uopo individuati dall'Amministrazione Comunale ed in forma

itinerante su qualsiasi area ad eccezione delle vie e delle piazze a ciò escluse per motivi di viabilità, inquinamento acustico, sicurezza, tutela dell'ambiente ecc. .

3. Le violazioni alla normativa che disciplina il commercio su aree pubbliche sono sanzionate ai sensi di tale normativa.

4. Fatti salvi i casi espressamente previsti e sanzionati dalla legge in relazione all'assegnazione ed all'utilizzazione degli spazi per l'esercizio dell'attività di vendita, chiunque occupi lo stallo mercatale dato in concessione prima dell'orario previsto, o protragga l'occupazione oltre l'orario determinato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma**da € 80 a € 480.**

Articolo 16 - PERNOTTAMENTO E/O ACCAMPAMENTO SU VEICOLI

1. ***E' vietato sostare sulle aree pubbliche a scopo di pernottamento e/o accampamento con veicoli all'uopo predisposti.***

2. Le soste dei medesimi, a tale scopo, potranno essere consentite solo alla periferia della città ed esclusivamente nelle aree stabilite dall'Autorità comunale o in aree private in casi eccezionali e per un periodo non superiore a 5 giorni ad esclusione dei giostrai e dei circhi.

3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma..... **da € 80 a € 480**, ed alla sanzione amministrativa accessoria dello sgombero dell'area arbitrariamente occupata.

Articolo 17 - GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

1. Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali, effettuare allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti e di intralcio alla circolazione.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente C.d.S..

3. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti, atti ad offendere o danneggiare persone, animali o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

4. E' parimenti vietato pattinare o fare sdrucchioli sul ghiaccio o gettare acqua sul suolo pubblico in tempo di gelo.

5. E' vietato, sul suolo pubblico, fare uso di petardi, fuochi d'artificio e comunque di oggetti potenzialmente pericolosi per gli altri utenti, se non con la presenza di persona adulta responsabile e previa autorizzazione municipale.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al 3° e 4° comma del presente articolo è soggetto, fatto salvo quanto previsto dal **C.P.** e dal **T.U.L.P.S.**, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 40 a € 240.**

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al 5° comma del presente articolo è soggetto, fatto salvo quanto previsto dal **C.P.** e dal **T.U.L.P.S.**, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80 a € 480.**

Articolo 18 - COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica, di gas e di acqua, di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni da parte degli Erogatori di servizi e dei Concessionari, è subordinato, previo inoltro di regolare

istanza, al rilascio di apposita Autorizzazione ed all'osservanza delle Convenzioni già in essere.

2. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che saranno fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Le autorizzazioni, per gli interventi di cui al 1° comma eseguiti ad opera di privati (allacciamenti, riparazioni ecc.), potranno essere rilasciate previa presentazione di domanda, completa di garanzia scritta, rilasciata dai gestori dei servizi che potrebbero essere coinvolti dall'esecuzione delle opere, di fornire un immediato intervento qualora fosse necessario, e del versamento della cauzione all'uopo determinata dall'Ufficio Tecnico. Nel caso di interventi aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, gli interessati devono darne immediatamente comunicazione scritta all'Ufficio comunale.

4. La restituzione della cauzione è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi che, in caso di inadempienza, verrà effettuato direttamente dall'Ente a spese dell'interessato.

5. Il comune ha facoltà di fare costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi d'igiene, di pulizia, di illuminazione e di segnaletica stradale.

6. Per quanto non disposto dal presente articolo si rimanda a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione e dal codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs. 259/03.

7. L'assenza di autorizzazione all'esecuzione delle opere, nonché la loro realizzazione difforme da quanto autorizzato, comporta, oltre che l'applicazione delle sanzioni di legge, anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse, e del ripristino ai sensi della sopra citata normativa.

capo III - PULIZIA E NORME DI COMPORTAMENTO NEI CENTRI ABITATI

Articolo 19 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio o luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

2. E' proibito gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 25 a €. 150**, fatto salvo quanto determinato dalle leggi vigenti in materia di smaltimento rifiuti qualora la violazione sia espressamente riconducibile a tale normativa.

Articolo 20 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, gelaterie, paninoteche e ristorazione in generale e comunque ai titolari di concessione di cui all'art. 10, che occupano suolo pubblico, di gettare o lasciare cadere sul suolo pubblico alcun residuo e rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 25 a €. 250**.

3. Qualora l'imbrattamento del suolo pubblico sia riconducibile ad attività economica esercitata da privati si applica al titolare dell'attività o all'autore dell'imbrattamento la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 60 a €. 360**, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
4. L' omesso ripristino nel termine imposto comporta l'esecuzione d'ufficio delle necessarie opere con addebito solidale delle spese nei confronti dei trasgressori e loro obbligati, oltre che alla revoca dell'autorizzazione ad utilizzo del suolo pubblico se correlata all'imbrattamento.
5. In caso di reiterazione della violazione e/o omesso ripristino, il trasgressore è interdetto dall'ottenimento di altra analoga autorizzazione per un periodo che varia da uno a sei mesi.

Articolo 21 - DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti AMBULANTI

1. E' proibito gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.
2. Per quanto concerne i venditori ambulanti a posto fisso si fa riferimento alle disposizioni dettate dal Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, oltre che a quanto disposto dal presente regolamento.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma..... **da €. 25 a €. 250**, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 22 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie ed i rifiuti provenienti dalle loro botteghe.
2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 50 a €. 500**.

Articolo 23 - TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

1. Il trasporto di materiale di facile dispersione, come sabbia, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli adatti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico e nell'atmosfera.
2. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Le medesime precauzioni dovranno essere adottate nel caso di sostanze mele odoranti quali liquami fognari, letame, scarti di macelleria, sostanze bituminose ecc.
3. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

4. Se nell'immettersi nelle vie o piazze il mezzo adibito al trasporto di qualsiasi materiale imbratta con fango, terriccio, olio ecc. il suolo pubblico, questo deve essere immediatamente pulito e riportato nelle normali condizioni di transitabilità a cura e sotto la responsabilità di chi esegue o fa eseguire il trasporto.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria ed a quella accessoria determinate dal vigente **C.d.S.**.

Articolo 24 - SGOMBERO DELLA NEVE

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose dalla caduta della neve dai tetti e dei balconi i proprietari o inquilini devono collocare appositi segnali indicanti il pericolo; l'adempimento non sottrae gli stessi da eventuali responsabilità in sede civile e penale.
2. I balconi ed i davanzali devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la spazzatura della via sottostante ed in modo da non recare molestie ai passanti.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al 1° e 2° comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 25 a €. 250.**
4. Indipendentemente da quanto viene eseguito a cura e spese del Comune, nell'abitato ogni proprietario o inquilino è tenuto ad effettuare lo sgombero della neve e contrastare la formazione di ghiaccio lungo il fronte della propria casa o giardino (per tutta la superficie latitante alla proprietà e per una profondità di m. 1,50), onde permettere il passaggio pedonale.
5. Per le case abitate da più comproprietari o inquilini, l'obbligo suddetto incombe solidariamente a tutti e, in caso d'inosservanza, la responsabilità ricade su ciascuno di essi.

Articolo 25 - DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, eccezion fatta per gli impianti specificatamente autorizzati, il lavaggio delle vetture, autovetture, carri e simili.
2. Chiunque viola il disposto di cui al 1° comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 25 a €. 150.**
3. Sono altresì vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.
4. Chiunque viola il disposto di cui al 3° comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 50 a €. 300.**
5. Nei casi in cui dalla commissione dell'illecito derivi danno o imbrattamento del suolo pubblico unitamente alla sanzione pecuniaria verrà applicata quella accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 26 - DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIALE IN AREE PUBBLICHE

1. E' proibito lavorare fuori dalle porte di casa, botteghe e magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

2. Chiunque viola quanto disposto dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma..... **da €. 25 a €. 250.**

Articolo 27 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

articolo abrogato sostituito dallo specifico regolamento comunale per la tutela, il benessere e la detenzione degli animali

Articolo 28 - DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti; è così pure vietato lasciare opuscoli, foglietti e volantini sul parabrezza dei veicoli.
2. Chiunque viola quanto disposto dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 25 a €. 300.**
3. Relativamente all'apposizione o affissione di manifesti, locandine ecc., si rimanda all'apposito Regolamento.

Articolo 29 - DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna senza specifica autorizzazione.
2. Nel centro abitato è vietato segare e spaccare legna per conto terzi, ovvero oltre le quantità necessarie per il consumo personale.
3. La segatura della legna, destinata al consumo personale, non potrà essere svolta prima delle ore 8 e dopo le 20, cercando di limitare il disturbo ai vicini usando attrezzature idonee.
4. Chiunque viola quanto disposto dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 25 a €. 300,** nonché a quella amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 30 - SPOLVERAMENTO E STENDITURA DI PANNI E TAPPETI

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere panni, tappeti o altri oggetti simili dai balconi e delle finestre prospicienti pubbliche vie e piazze.
2. Nelle facciate prospicienti strade o piazze è vietato stendere il bucato sulle finestre, sull'esterno di balconi e terrazzi o altre parti del fabbricato.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 25 a €. 150.**

Articolo 31 - BALNEAZIONE

1. Sulle rive dei fiumi e torrenti ed in tutti i luoghi di balneazione è vietato ogni comportamento contrario alla pubblica decenza ed alle norme stabilite dall'Autorità comunale e rese note con appositi avvisi al pubblico, è inoltre sempre vietata la pratica del nudismo/naturismo.
2. L'autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è vietato bagnarsi.

3. Fatto salvo quanto previsto dal **C.P.**, dai singoli provvedimenti di divieto di balneazione e da specifici articoli del presente regolamento, chiunque viola le suddette disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 25 a €. 300.**

Articolo 32 - VIALI E GIARDINI PUBBLICI – PARCHI GIOCO – CAMPI E CENTRI SPORTIVI

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi e monopattini. L'accesso agli animali è disciplinato dallo specifico regolamento comunale per la tutela, il benessere e la detenzione degli animali;
- b) calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi in maniera inopportuna sulle panche o sedie;
- c) guastare o insudiciare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni o simili, rovinare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
- d) collocare sedie, panche, tende ed altre cose fisse o mobili ovvero occupare i luoghi di cui trattasi in quanto a ciò non destinati;
- e) effettuare giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità.

Chiunque viola le disposizioni del precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

da €. 30 a €. 180 per i casi di cui alle lettere b) – e);

da €. 50 a €. 500 per quelli di cui alla lettera d);

da €. 65 a €. 500 per i casi di cui alla lettera c)

2. Chiunque viola le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1° è soggetto:

- alla sanzione pecuniaria determinata dal vigente C.d.S. se l'infrazione è riconducibile allo stesso;
- alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 40 a €. 400** nei casi non riscontrabili nella suddetta normativa.

3. Le violazioni di cui al 1° comma lettera c) comportano altresì la rifusione del danno arrecato e/o al ripristino dello stato dei luoghi.

4. Nei parchi è consentito ai bambini di età inferiore a 10 anni l'uso di tricicli, dipiccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, di automobiline a pedale, di monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo a persone, animali e cose.

5. Le norme suddette, in quanto applicabili, sono estese alle aiuole o slarghi esistenti nelle vie e nelle piazze del territorio comunale.

6. Animali nei parchi.

articolo abrogato sostituito dallo specifico regolamento comunale per la tutela, il benessere e la detenzione degli animali

Articolo 33 - PONTILI E PASSERELLE

1. È interdetto il transito in sella a biciclette e ciclomotori, nonché a bordo di moto, su pontili, passerelle ecc. laddove il divieto, formalmente determinato, è reso noto mediante collocazione di apposita segnaletica verticale.

2. Chiunque viola il disposto di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a) per transito in bicicletta.....**da €.** 25 **a €.** 250;
- b) per transito su ciclomotore o a bordo di motociclo**da €.** 50 **a €.** 500.

3. E' altresì vietato, transitando, fare azioni che possano essere pregiudizievoli ai fini della sicurezza delle persone e dell'integrità delle cose (provocare oscillazioni della struttura, togliere o danneggiare parti ecc.).

4. Fatto salvo quanto previsto dal C.P., chiunque viola le disposizioni di cui al 3° comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma**da €.** 50 **a €.** 500.

Articolo 34 - PISTE CICLABILI E PEDONALI

1. L'uso delle piste ciclabili e pedonali, quando presenti, che è riservato esclusivamente ai pedoni ed ai velocipedi, è disciplinato e sanzionato a norma del vigente Codice della Strada.

Articolo 35 - VASCHE E FONTANE

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, è vietato altresì attingerla con tubi o altri espedienti.

3. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

4. E' altresì vietato effettuare operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al 1° e 4° comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €.** 25 **a €.** 250.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al 2° e 3° comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €.** 50 **a €.** 500.

Articolo 36 - ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO, AL DECORO ED ALLA MORALITA'

1. E' vietato sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

2. E' vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.

3. E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi ed al decoro.

4. E' vietato urinare e defecare su suolo pubblico e su edifici pubblici e privati che danno sulla pubblica via.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €.** 25 **a €.** 150.

capo IV - MANUTENZIONE E DECORO DEI CENTRI ABITATI

Articolo 37 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. Tutte le costruzioni dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione, a salvaguardia del decoro, dell'igiene e della sicurezza.
2. I proprietari hanno l'obbligo di effettuare gli interventi di manutenzione, di riparazione e di sostituzione che si rendano necessari, nonché quelli di ripristino degli intonaci e delle tinte ai fini di cui al comma precedente.
3. Chiunque esegue tali operazioni ha il dovere di osservare le norme del vigente Regolamento Edilizio e di collocare adeguata segnaletica a tutela della incolumità dei passanti.
4. I proprietari, inoltre, sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, nonché delle eventuali insegne.
5. Chiunque viola le suddette disposizioni, fatte salve le sanzioni amministrative e penali determinate dalla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalla Legge Regionale e dal sopra citato Regolamento Edilizio.
6. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni e figure, nonché insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matite, con carbone o altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, il suolo pubblico, i monumenti ed i manufatti pubblici.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente, fatto salvo quantoprevisto dal Codice Penale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 50 a €. 500.**
8. L'infrazione al suddetto disposto comporta altresì la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
9. In caso di inadempienza da parte del trasgressore l'Autorità comunale disporrà per la immediata cancellazione a spese dello stesso.

Articolo 38 - GRONDE, CANALI E TAGLIO RAMI SPORGENTI

1. I proprietari dei fabbricati che si affacciano sulle pubbliche vie e piazze hanno l'obbligo di verificare sia la staticità di gronde e balconi, che la tenuta dei canali e delle discese pluviali che, in generale, dovranno essere collegate alla fognatura, e provvedere al più presto possibile al loro ripristino nel caso di danneggiamento o rischio di cedimento; deve essere in ogni caso evitata la irregolare caduta dell'acqua piovana sul suolo pubblico.
2. I proprietari di terreni e fabbricati che confinano con le pubbliche vie e piazze hanno l'obbligo di provvedere alla potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della sede stradale, che provochino restringimenti della carreggiata o limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale o creano ostacoli e limitazioni ai mezzi di manutenzione delle strade medesime e ai mezzi del servizio di trasporto pubblico per almeno un metro o, fino al bordo, in caso di recinzioni fisse. In ogni caso per tutta la lunghezza della proprietà. I proprietari di terreni e fabbricati che confinano con le pubbliche vie e piazze, hanno l'obbligo di provvedere al taglio di tutte le piante ad alto fusto che insistono sulla **fascia di rispetto di mt. 5** dal bordo esterno delle carreggiate e la rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa in previsione di eventi meteorologici avversi.
Sono da considerarsi **escluse** dalla fascia di rispetto di **metri 5**, le siepi da recinzione e in generale le piante di altezza inferiore a **metri 3**, che devono in ogni caso e **senza nessuna eccezione** essere mantenute in modo che non sbordino con le fronde sulla pubblica via, il suolo pubblico e i canali di scolo delle strade.

Ferma restando la responsabilità, civile e penale, per quanto riguarda eventuali danni a cose e persone derivanti dalla caduta o rottura delle piante.

3. Chiunque viola quanto disposto dal presente articolo è soggetto, senza pregiudizio delle eventuali responsabilità in sede civile e penale, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 100 a €. 500.**

4. La violazione, inoltre, comporta la sanzione amministrativa accessoria della esecuzione degli interventi omessi.

5. In caso di inadempienza da parte del trasgressore l'Autorità comunale disporrà l'esecuzione dei lavori a spese dello stesso.

Articolo 39 - COLLOCAMENTO DEI CARTELLI ED ISCRIZIONI

1. Salvo le norme del Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, nonché per l'installazione di segnali turistici e di territorio, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione del competente ente ai sensi del C.d.S. e potrà essere vietato per motivi estetici, panoramici e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma..... **da €. 100 a €. 500.**
5. La violazione, inoltre, comporta la sanzione amministrativa accessoria del ripristino o dell'adeguamento di quanto opposto alle prescrizioni dei regolamenti.

Articolo 40 - INSTALLAZIONE DI ANTENNE E DI CONDIZIONATORI ESTERNI

1. Negli edifici dichiarati di interesse storico-testimoniale, nel P.R.G.C. l'installazione di antenne e di condizionatori esterni dovrà essere autorizzata dall'amministrazione comunale.
2. Nei centri storici e/o abitati, ad eccezione degli edifici di cui al comma precedente, l'installazione di antenne e condizionatori esterni dovrà rispettare per quanto possibile l'estetica compositiva dei fabbricati mentre è obbligatoria apposita istanza al Comune qualora l'antenna, per forma o dimensione, superi quelle abitualmente in uso o necessiti di essere collocata in posizione visibilmente inadeguata.
3. I condizionatori esterni dovranno essere collocati in modo da non arrecare disturbo alle abitazioni vicine e, particolarmente nelle ore notturne, il funzionamento dovrà garantire il contenimento massimo della rumorosità. In particolare, ove non si oppongano impossibilità tecniche, vanno collocati nel punto dal quale il fondo del vicino sia più lontano o meno frequentato ed altresì nel punto prospiciente il lato del fabbricato del vicino con minori aperture.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 100 a €. 500.**
5. La violazione, inoltre, comporta la sanzione amministrativa accessoria del ripristino o dell'adeguamento di quanto opposto alle prescrizioni dei regolamenti.

Articolo 41 - COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

2. A questo scopo dovranno essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione. L'Amministrazione Comunale, nel concedere l'autorizzazione, potrà riservarsi la facoltà di sottoporre a collaudo le opere.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma..... **da €. 50 a €. 300.**

4. Dalla violazione discende altresì la sanzione amministrativa accessoria della rimozione delle opere abusive e non conformi.

Articolo 42 - ORNAMENTO ESTERNO DEI FABBRICATI

1. Gli accessori e gli oggetti di ornamento e di completamento delle facciate (come vasi di fiori, sostegni di tende, ombrelloni da sole, persiane ecc.) devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. E' vietata la esposizione sulle facciate delle case ed attinenze di oggetti ed accessori all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al 1° e 2° comma del presente articolo è soggetto, senza pregiudizio delle eventuali responsabilità in sede civile e penale, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 50 a €. 500.**

4. Nell'innaffiare i vasi di fiori posti su finestre e balconi, si devono adottare gli accorgimenti atti ad evitare la caduta di acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

5. Chiunque viola quanto disposto al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 25 a €. 150.**

Articolo 43 - DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA

1. Negli orti e giardini dei centri abitati è vietato il **deposito** di letame. Nel caso di utilizzo nei propri orti e giardini, il letame appena giunto dovrà essere immediatamente conglobato nel terreno che si intende concimare.

2. Chiunque viola quanto disposto al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 25 a €. 150.**

3. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o il deposito di materiali e oggetti che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, nuocciano all'estetica ed al decoro della città. Nella fattispecie: rottami di qualsiasi tipo (lamiere, plastiche, carte e cartoni, vestiti, stracci etc. etc.) auto e moto veicoli demoliti o comunque non adatti a essere rimessi in circolazione, cumuli di legna marcia o non più adatta alla messa in opera o agli usi consentiti dalla legge oppure avvolta da rovi o sterpaglie.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 50 a €. 300,** fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.

5. La violazione comporterà altresì la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 44 - BESTIE MACELLATE

1. Salvo quanto è prescritto dalle Leggi sanitarie e dal Regolamento di igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animali.

2. Chiunque viola la suddetta disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €. 50 a €. 300.**

Articolo 45 - CONTENITORI E SACCHI PER RIFIUTI – ABBANDONO RIFIUTI

1. Giorno di raccolta: I contenitori ed i sacchi adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti devono essere depositati a piano strada, all'esterno del proprio domicilio o nei punti prestabiliti, unicamente nei giorni determinati per ciascuna tipologia di rifiuto e prima dell'orario in cui avviene il passaggio degli addetti alla raccolta, ma non prima delle ore 20 del giorno antecedente.
2. Corretta differenziata: Nei contenitori e nei sacchi riservati alla raccolta differenziata potranno essere posti solo i rifiuti ai quali sono destinati.
3. Sacco conforme: Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'uso dei sacchi e dei contenitori forniti dall'amministrazione comunale. Ogni altro tipo di sacco o contenitore a perdere è vietato.
4. E' vietato gettare o abbandonare sul suolo pubblico carte, involucri, mozziconi ed altri materiali anche minuti.
5. **Chiunque viola il disposto di cui al 1°, 2°, 3° e 4° comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 per ogni comma violato.**
6. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto stabilito dall'apposito Regolamento Raccolta Rifiuti.
7. L'abbandono indiscriminato di rifiuti sul suolo e nel suolo, e l'immissione degli stessi, allo stato solido o liquido, nelle acque è contemplato dalla normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti, normativa a cui fare riferimento per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

Articolo 46 - RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

1. Le recinzioni devono essere realizzate secondo i criteri dettati dal vigente Regolamento Edilizio. Nella eventualità che un fondo privato confini con suolo pubblico in zona panoramica, le delimitazioni eseguite con siepi non devono essere di altezza tale da pregiudicare la fruizione del paesaggio.
2. Chiunque viola le disposizioni del comma precedente, fatte salve le sanzioni amministrative e penali determinate dalla normativa vigente, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa Regionale e dal suddetto Regolamento.
3. E' assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che passano costituire pericolo per i passanti.
4. **Chiunque viola il disposto del 3° comma del presente articolo è soggetto, senza pregiudizio delle eventuali responsabilità in sede civile e penale, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500.**
5. Le violazioni di cui al 1° e 3° comma comportano altresì la sanzione amministrativa accessoria della eliminazione, ove non sanabile, della causa dell'infrazione.
6. E' altresì vietato realizzare recinzioni mediante l'utilizzo di ondulux e similari, di pannelli di legno e plastica di qualsiasi colore.

capo V - QUIETE PUBBLICA

Articolo 47 - ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIA

1. Nei centri abitati non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
3. Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano

causa di rumore o di disturbo dalle ore 20 alle ore 07 del mattino.

4. Comunque nella vicinanza di ambulatori, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici ecc., è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

5. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
6. Il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale e gli Agenti di Polizia Locale, su lagnanza e richiesta degli interessati o di propria iniziativa, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari interventi ai fini dell'adozione di piani di risanamento stabiliti dalla normativa vigente in tema di inquinamento acustico.
7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con provvedimento motivato, può ordinare l'adozione di mezzi atti a contenere o abbattere l'entità delle emissioni sonore, inclusa l'interdizione parziale o totale per determinate attività.
8. Per quanto non espressamente citato nel presente articolo si rimanda alla legge quadro sull'inquinamento acustico ed alle altre disposizioni vigenti in materia.
9. Salvo quanto previsto dal C.P. chiunque viola il contenuto del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative determinate dalle suddette norme.

Articolo 48 - PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

1. Sono vietate la produzione e la diffusione di odori, gas e vapori nocivi alla salute pubblica.
2. Fatti salvi i provvedimenti e le sanzioni previsti dal **Codice Penale** e dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico, potranno essere adottate tutte le misure atte a sanare la situazione, prescrivendo impianti di purificazione e, in caso di recidiva o di inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività.
3. E' vietata altresì l'emissione di fumi che a causa della loro intensità o per la natura del materiale arso arrechi nocumento o disturbo alle persone.
4. Le violazioni di cui al 3° comma del presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da €. 25 a €. 250.**
5. La violazione comporta altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività, dell'intervento o dell'azione che genera fumo.
6. Sono altresì soggette alle sanzioni di cui al 4° e 5° comma tutte le altre emissioni gassose, comprese quelle menzionate al 1° comma, quando per tenuità, caratteristiche e potere inquinante, non rientrano tra quelle contemplate dalle disposizioni di legge sull'inquinamento atmosferico.

Articolo 49 - FUNZIONAMENTO DI MOTORI E MACCHINARI

1. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle aree pubbliche, nelle aree private di uso pubblico e nelle aree private, il funzionamento dei motori, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma..... **da €. 25 a €. 250.**

Articolo 50 - RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE

1. Nelle abitazioni private è vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini.
2. Nei locali pubblici è vietato fare schiamazzi, baccano, generare rumori, ivi compresa la diffusione di suoni provenienti da apparati radiofonici, da televisori, da impianti per la

propagazione della musica , che, a causa del mancato contenimento del volume, possano arrecare molestia alle persone.

3. Negli esercizi pubblici è altresì vietato il funzionamento dei suddetti apparecchi sonori al di fuori degli orari determinati.

4. Fatto salvo quanto previsto dal **Codice Penale**, dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e dal **T.U.L.P.S.**, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento delle sottoelencate sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) nei casi di cui al 1° comma **da €. 25 a €. 250.**
- b) nei casi di cui al 2° e 3° comma **da €. 50 a €. 500.**

Articolo 51 - USO DI STRUMENTI SONORI

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori, fatti salvi i casi di effettiva necessità previsti dalla legge; il divieto comprende anche l'uso di sirene installate negli insediamenti produttivi per segnalare gli orari di entrata, cambi turno, che siano udibili oltre l'insediamento che le aziona; deroghe possono essere concesse per situazioni consolidate. Gli allarmi delle abitazioni private non possono suonare in modo continuo per un tempo superiore ai due minuti e devono avere una pausa tra un'emissione e la successiva di almeno quattro minuti. Non possono in ogni caso superare in decibel prodotti la vigente normativa riguardo ai suddetti apparecchi.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al 1° comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da €. 25 a €. 250.**

3. Per le vie, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, la pubblicità a mezzo di altoparlanti od altri apparecchi sonori o di amplificazione è regolamentata dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

4. Nei centri abitati il Comune, per motivi di pubblico interesse, può limitare le emissioni sonore a scopo pubblicitario a determinate ore ed a particolari periodi dell'anno.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al 4° comma o non osserva le prescrizioni di cui al 5° comma del presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative determinate dal vigente Codice della Strada.

Articolo 52 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI

1. Tutti gli spettacoli, manifestazioni e simili, che si svolgono su suolo pubblico o aperto al pubblico, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità comunale.

2. La domanda, che per essere calendarizzata nel programma generale delle manifestazioni dovrà pervenire in forma generica entro il mese di aprile, sarà corredata dalle seguenti documentazioni e/o dichiarazioni:

- a) individuazione del soggetto firmatario della richiesta ed indicazione dell'ente, società, associazione o altro che rappresenta;
- b) breve descrizione dell'intero svolgimento della manifestazione, con particolare riguardo ai tempi di occupazione degli spazi pubblici, agli impianti utilizzati, alla regolarità di eventuali altre autorizzazioni necessarie (ASL, SIAE ecc.) ed alle norme di sicurezza;
- c) individuazione di uno o più soggetti responsabili referenti, che dovranno presenziare durante tutto lo svolgimento della manifestazione, dalla preparazione e allestimento al ripristino dello stato dei luoghi.

3. Durante tutto lo svolgimento della manifestazione si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- a) l'emissione dei suoni, voci e rumori dovranno essere gradevolmente percepiti e contenuti nell'ambito dei partecipanti, evitando quindi di amplificare eccessivamente ed inutilmente il suono o la voce;
- b) fatte salve particolari e motivate autorizzazioni, ogni spettacolo o manifestazione all'aperto non potrà protrarsi oltre le ore 24 e, se in prossimità di abitazioni, anche le opere di smontaggio dovranno esaurirsi nella mezz'ora successiva la fine dell'evento.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al 1° e 3° comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**, ed a quella amministrativa accessoria della sospensione della manifestazione.

Articolo 53 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI

1. Nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, materiali, bottiglie ecc., contenuti in casse, bidoni ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica e solo nella fascia oraria compresa tra le ore 07 e le ore 22.
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore, fatto salvo quanto disposto dal **C.d.S.**
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da € 25 a € 250**.

Articolo 54 - VENDITORI AMBULANTI

1. Ai venditori ambulanti, sia a posto fisso che itineranti è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da € 30 a € 250**, nonché a quella amministrativa accessoria della cessazione del richiamo e, se reiterato, alla sospensione dell'attività.

Articolo 55 - SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti sguaiati nelle vie, piazze, aree pubbliche e private che arrechino disturbo alle persone ed alle attività.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da € 25 a € 250**.
3. Le manifestazioni di cui al 1° comma sono sempre vietate nelle ore notturne ovvero dalle 22.00 alle 07.00.
4. Chiunque viola il disposto di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da € 50 a € 500**.

Articolo 56 - DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI

articolo abrogato sostituito dallo specifico regolamento comunale per la tutela, il benessere e la detenzione degli animali

capo VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Articolo 57 - SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

1. La detenzione e la vendita di combustibili solidi, liquidi e gassosi è regolamentata dal **T.U.L.P.S.**, dalle leggi speciali, dalle disposizioni vigenti in materia di commercio, dalle norme prevenzione incendi.
2. Ai sensi delle stesse leggi sono sanzionate le violazioni.

Articolo 58 - DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE O ALTRI EDIFICI

1. Nelle abitazioni è concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini.
2. Nei solai, nei vani scala, negli scantinati, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare combustibili e materiali facilmente infiammabili.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, qualora non costituiscano più grave infrazione contemplata dalla normativa specifica, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da €. 50 a €. 500.**

Articolo 59 - POLVERI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

1. La detenzione, il trasporto, la vendita e l'utilizzo di polveri piriche, di fuochi artificiali ecc. sono disciplinati dal **T.U.L.P.S.**.

Articolo 60 - ACCENSIONE DI FUOCHI

SI RICHIAMA

Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15. Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

IN PARTICOLARE L'ART. 10 (DIVIETI E CAUTELE)

1. I divieti e le cautele di cui al presente articolo si applicano a tutto il territorio regionale.
2. È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.
3. **È vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.**
4. **Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:**
 - a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;
 - b) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all'articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006, effettuato nel luogo di produzione;
 - c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
 - d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.

5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

6. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 4 lettera b), in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

7. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4: a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4; b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

8. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall'articolo 10 della l. 353/2000.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

(Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sull'applicazione della presente legge sono esercitate: a) dall'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle competenze di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con la convenzione di cui all'articolo
2. 2; b) dalla Polizia provinciale, dalla Polizia municipale e dai Guardiaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza; c) dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

(Sanzioni)

- 1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.**
2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Articolo 61 - RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente

chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

1. Gli scavi di qualsiasi natura su spazi pubblici o aree private devono essere accuratamente e stabilmente delimitati e segnalati. Le parti confinanti con spazi pubblici dovranno essere opportunamente recintate in modo da impedirne l'accesso.

2. Le violazioni di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da €. 100 a €. 500**, e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui ai commi 1° e 2°.

Articolo 62 - ANIMALI PERICOLOSI

articolo abrogato sostituito dallo specifico regolamento comunale per la tutela, il benessere e la detenzione degli animali

Articolo 63 - TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI E PERICOLOSI

1. Il trasporto di vetri deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

3. Salvo quanto esplicitamente previsto dal C.d.S. e dal Regolamento di Esecuzione in materia di carichi sporgenti, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma

..... **da €. 38 a €. 380.**

Articolo 64 - MANUTENZIONE DI AREE PRIVATE DI PUBBLICO TRANSITO

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sulla pavimentazione, griglie o telai di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto agli uffici comunali preposti.

2. Eguale obbligo compete ai proprietari di griglie, telai, botole e simili di proprietà privata ma esistenti sul luogo pubblico.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi precedenti, fatte salve le eventuali responsabilità in sede civile e penale derivanti dall'inadempienza e le sanzioni amministrative stabilite dal Regolamento Edilizio e dalla Legge Regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da €. 70 a €. 500**, ed alla sanzione amministrativa accessoria della immediata messa in sicurezza ed il pristino dei manufatti ammalorati.

Articolo 65 - LAVORI DI COSTRUZIONE

1. Quando vengono intrapresi i lavori relativi ad una nuova costruzione, al riattamento o alla demolizione di edifici, manufatti e simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con il rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione edilizia.

2. Le impalcature ed i ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere eretti nel rispetto di tutte le norme vigenti sia di costruzione che di prevenzione infortuni.

3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono sanzionate ai sensi di Legge e del Regolamento Edilizio.

Articolo 66 - MATERIALE DI DEMOLIZIONE

1. E' vietato scaricare i materiali provenienti da demolizioni ecc. direttamente sulla pubblica via o in luoghi adiacenti. Detti materiali devono essere trasportati o convogliati in appositi canali, evitando il disperdimento e lo spolverio, come disposto dalla vigente normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro edile.
2. Le violazioni a quanto disposto dal presente articolo sono sanzionate ai sensi della suddetta normativa e del Regolamento Edilizio.

capo VII - COMMERCIO AL DETTAGLIO ED ESERCIZI PUBBLICI

Articolo 67 - DISCIPLINA

1. Le attività di vendita e di somministrazione di alimenti e di bevande sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di commercio e di pubblici esercizi.
2. Ad esse ed alle disposizioni di legge specifiche (orari di esercizio delle attività, giorno di chiusura, pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto delle merci, norme igienico sanitarie, etichettatura, vendita di prodotti surgelati) va fatto riferimento per l'espletamento dei servizi di controllo e per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

capo VIII - NORME FINALI

Articolo 68 - RIMESSA IN RIPRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimessa in ripristino ed il trasgressore non vi ottemperi, è disposta l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Articolo 69 - ABROGAZIONI

- 1 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati, e cessano pertanto di avere efficacia, per ius superveniens, il precedente Regolamento approvato con deliberazione e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Articolo 70 - ENTRATA IN VIGORE

- 1 Il presente Regolamento di Polizia Urbana, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall'art. 44 della legge 67/2000, entra in vigore dopo la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.